

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 551/AV5 DEL 03/05/2017**

**Oggetto: Tribunale di Perugia: atto di appello promosso dalla Dr.ssa N.G.. Presa d'atto dell'esito della sentenza e liquidazione compenso per domiciliazione Avv. Novella Calvieri.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto che il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 541 del 21.02.2017 pubblicata il 27.3.2017, ha rigettato l'appello promosso dalla Sig.ra N.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 741/2015, condannando la G.N. al pagamento delle spese di lite;
2. di liquidare all'avv. Novella Calvieri del Foro di Perugia, domiciliataria dell'avv. Patrizia Viozzi, la somma lorda di € 450,00 così come pattuito con determina di incarico del DG Asur n.873 del 15/12/2015;
3. di imputare la complessiva somma di € 450,00 al Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e all'UOC Ufficio Legale;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5  
Avv. Giulietta Capocasa

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

La ASL n. 13 di Ascoli Piceno e successivamente l'ASUR Marche hanno avuto un lungo contenzioso con la Dr.ssa N.G. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), che ha attraversato tutti i gradi di giudizio fino a giungere dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 27507 pubblicata il 10.12.2013, ha rigettato il ricorso della predetta condannandola a rifondere all'ASUR le spese del giudizio liquidate in € 2.550,00 per compensi professionali oltre € 50,00 per esborsi ed accessori di legge.

Con racc. a. r. del 18.3.2014 l'Avv. Stefano Francia dello Studio Legale Paoli e Associati di Ancona, che aveva curato la difesa dell'ASUR, ha chiesto all'Avv. Stefano Barbuto, legale della Dr.ssa N.G., il pagamento delle spese legali determinate in complessivi € 3.285,44 comprensivi di CAP ed IVA.

Poiché la richiesta è rimasta senza riscontro, lo Studio Legale Paoli e Associati, con racc. a. r. del 21.7.2014, ricevuta all'interessata il 23.7.2014, ha chiesto alla Dr.ssa N.G. il pagamento in favore dell'ASUR delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione come sopra specificate.

Stante il mancato adempimento spontaneo da parte della Dr.ssa N.G., con nota prot. n. 56641 del 9.10.2014, l'Area Vasta n. 5 ha chiesto all'Area Vasta n. 2, di cui la Dr.ssa N.G. risulta attualmente dipendente, di provvedere, previa comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, al recupero della somma di € 3.285,44 mediante trattenuta sullo stipendio mensile nella misura di 1/5 della retribuzione.

Con nota prot. n. 123199 del 15.10.2014, l'Area Vasta n. 2 ha comunicato alla Dr.ssa N.G. l'avvio del procedimento ai fini del recupero della somma liquidata dalla Corte di Cassazione, operando al contempo la trattenuta di € 657,09 sulla retribuzione del mese di ottobre della Dr.ssa N.G..

A seguito della nota scritta dall'Avv. Olgantonietta Ciminati nell'interesse della Dr.ssa N.G., che ha contestato la mancata notifica alla propria assistita del titolo esecutivo, l'Area Vasta n. 2 ha sospeso le trattenute stipendiali e, con mandato del 25.11.2014, ha restituito alla dipendente la somma di € 657,09.

In data 18.11.2014 è stato notificato alla Direzione Generale ASUR (prot. n. 25710) l'atto di citazione con il quale la Dr.ssa N.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Olgantonietta Ciminati, ha convenuto l'ASUR dinanzi al Giudice di Pace di Perugia, all'udienza del 27.1.2015, al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della trattenuta di € 657,09, operata dall'Area Vasta n. 2 sulla retribuzione del mese di ottobre, dietro richiesta dell'Area Vasta n. 5, danni quantificati in € 5.000,00.

Il Giudice di Pace di Perugia ha rigettato la domanda della G.N. condannandola al pagamento delle spese di lite.

La dr.ssa G. N. proponeva appello avverso la predetta sentenza dinanzi al Tribunale di Perugia chiedendo la riforma della sentenza impugnata con giudizio RG n. 1584/2016. L'Asur Marche si costituiva a mezzo dell'Avv. Patrizia Viozzi domiciliata presso lo studio dell'avv. Novella Calvieri del Foro di Perugia giusta determina del Direttore Generale n. 873 del 15/12/2015 di conferimento dell'incarico.

Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 541 del 21.02.2017 pubblicata il 27.03.2017 rigettava l'appello e condannava la GN alla rifusione delle spese di lite.

Con comunicazione del 29.03.2017 l'avv. Novella Calvieri trasmetteva la sentenza e chiedeva la liquidazione delle proprie competenze per l'attività di domiciliazione svolta presso il Tribunale di Perugia nel predetto giudizio di appello.

Con determina di incarico n. 873/2015 si era stabilito che l'importo per l'attività di domiciliazione corrispondeva ad € 450,00 oneri inclusi.

Ritenuto di prendere atto della sentenza del Tribunale di Perugia n. 541/2017 e di procedere con la liquidazione delle competenze spettanti per la domiciliazione all'avv. Calvieri.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto che il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 541 del 21.02.2017 pubblicata il 27.3.2017, ha rigettato l'appello promosso dalla Sig.ra N.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 741/2015, condannando la G.N. al pagamento delle spese di lite;
2. di liquidare all'avv. Novella Calvieri del Foro di Perugia, domiciliataria dell'avv. Patrizia Viozzi, la somma lorda di € 450,00 così come pattuito con determina di incarico del DG Asur n.873 del 15/12/2015;
3. di imputare la complessiva somma di € 450,00 al Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e all'UOC Ufficio Legale;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento**

(Dott.ssa Cristiana Gandini)

**IL DIRETTORE U.O.C.  
SEGRETERIA DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO  
(Dott. Marco Ojetti)**

**UO Controllo di Gestione**

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta che il costo derivante dal presente atto viene imputato al Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.

**Il Dirigente UO Controllo di Gestione**

**( Dott. Alessandro Ianniello )**

**Il Dirigente f.f.**

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
(Dr. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -**

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome della appellante

ALBO PRETORIO